



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **7869/2016**

TRA

ATTORE

E

NORD SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

CONVENUTO

Oggi **10.11.2016** alle ore 11,00 innanzi al Tribunale di Milano, in persona dei magistrati

Elena Riva Crugnola	Presidente
Angelo Mambriani	Giudice
Maria Antonietta Ricci	Giudice

sono comparsi:

Per [REDACTED] avv. GATTI WALTER

Per **NORD SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.** l'avv. DE MARCHI CLAUDIA

E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. .

Il Presidente invita le parti a precisare le conclusioni.

Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come segue: §§

Il procuratore di parte convenuta precisa le conclusioni come da memoria conclusiva depositata tempestivamente in via telematica

Il Presidente invita le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., all'esito della quale il Tribunale pronuncia, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

fatti rilevanti

Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 13 gennaio 2016, il dott. [REDACTED] di seguito: "[REDACTED]") ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale Nord Servizi società cooperativa a r.l. (di seguito: "Nord Servizi" o "la Cooperativa") **per vedere annullata la delibera adottata in data 16 novembre 2015 a mezzo della quale è stata disposta la sua esclusione da socio della predetta Cooperativa** (cfr doc.1), deducendone l'illegittimità in quanto - a suo dire - rappresentativa di una "illegittima reazione di natura emulativa" conseguente alle "legittime richieste da parte del [REDACTED] di regolarizzazione del rapporto e del pagamento del TFR", nonché in quanto motivata solo genericamente ed asseritamente priva della specifica enunciazione dei fatti addebitati a sostegno dell'esclusione, con conseguente ostacolo al suo diritto di difesa e contraddittorio.

Con comparsa depositata l' 8 luglio 2016 **si è costituita in giudizio la Cooperativa, contestando** in fatto e in diritto ogni deduzione, allegazione, domanda, eccezione di parte attrice e **chiedendone l'integrale rigetto.** Nord Servizi ha altresì eccepito la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'attore in considerazione dell'adozione nei confronti del medesimo - in data 7 aprile 2016 - di ulteriore determina di esclusione (cfr. doc.20) conseguente al venir meno in capo ad esso dei requisiti previsti per la sua partecipazione alla Cooperativa a fronte dell'esercizio di un'attività in conflitto e in concorrenza con la stessa.

E' pacifico in atti che questa seconda determina di esclusione non è stata impugnata da parte attrice.

individuaz regole

* Premesso quanto sopra, **il Collegio ritiene dirimente ai fini del decidere la circostanza che è sopravvenuta, dopo la prima – impugnata nel presente processo - una seconda determina di esclusione del socio, non impugnata.**

Invero, in diritto, è pacifico che la qualità di socio costituisce condizione dell'azione di impugnazione delle deliberazioni sociali, tanto che la Corte di Cassazione è giunta, nell'affermare il principio, a rinvenirne un'eccezione proprio nell'impugnazione della delibera che ha fatto venir meno il rapporto sociale, ammettendo in questo caso in via eccezionale la legittimazione del socio escluso in applicazione di fondamentali principi costituzionali ricollegabili al controllo di legalità da estendere ad ogni atto societario.

Per il resto, è pacifico che, ai fini della corretta proposizione e prosecuzione dell'azione, la qualità di socio deve essere presente sia nel momento in cui l'azione è proposta, sia nel corso di tutto il processo (1). Siffatto principio, per identità di ratio, è applicabile anche all'impugnazione delle delibere di esclusione del socio di cooperativa, in forma di opposizione di cui all'art. 2533 comma 3 c.c.

qualificaz
giuridica
del fatto

Nel caso di specie, l'attore ha perso la qualità di socio e quindi la legittimazione ad agire sin dalla data della comunicazione della seconda determina di esclusione (11 aprile 2016), talchè le sue domande devono essere dichiarate improcedibili.

Non sussistono i presupposti per la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., sia perché, all'atto della proposizione, la lite non risultava proposta con dolo o colpa grave, sia perché, parte ^{attrice} ~~convenuta~~ non ha depositato precisazione delle conclusioni e comparsa conclusiva, sicché si è dimostrato sostanzialmente remissivo rispetto alle eccezioni di parte convenuta.

Consegue la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, da liquidarsi come da dispositivo.

ratio deci
dendi

1) "L'azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall'art. 2377 cod. civ., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Ed infatti, qualora l'azione di annullamento della deliberazione sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell'attore, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti": Cass., n. 26842 del 2008.

dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita, così decide:

- I) **DICHIARA** la sopravvenuta improcedibilità delle domande di parte attrice [REDACTED]
- II) **CONDANNA** parte attrice [REDACTED] a pagare a parte convenuta **NORD SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.** le spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge.

Sentenza emessa ex art. 281-*sexies* c.p.c. letta in udienza alle parti presenti ed allegata al verbale per l'immediato deposito telematico.

Milano, 10 novembre 2016

Il Giudice estensore

Angelo Mambriani

Il Presidente

Elena Riva Crugnola